

**REPUBBLICA ITALIANA**

**MINISTERO DELLA DIFESA**

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

N. \_\_\_\_\_ di repertorio in data \_\_\_\_\_

Contratto in forma pubblico-amministrativa, che si stipula tra il Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali – C.F. 97459060584 e la ditta, con sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in seguito alla procedura aperta in ambito comunitario per l'appalto del servizio di manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti con utilizzo di attrezzature tecniche di proprietà o in disponibilità della Ditta (carrelli elevatori, bravette, scale, materiali per montaggio e smontaggio mobili e pareti attrezzate, attrezzature per la movimentazione di casseforti) ed eventuale fornitura di materiali da imballaggio di proprietà o in disponibilità della Ditta (casse, scatoloni, pluriball, nastri e carta da imballaggio) per esigenze periferiche del Ministero della Difesa per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

Importo presunto in ragion d'anno € \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ / \_\_ ) I.V.A. esclusa.

ESIGENZA: \_\_\_\_\_-----

CIG: \_\_\_\_\_

L'anno 2018 (duemiladiciotto) addì \_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_, in ROMA presso la Sezione dell'Ufficiale Rogante della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (in seguito più semplicemente denominata COMMISERVIZI), sita in Piazza della Marina, 4 – innanzi a me Funzionario Amministrativo \_\_\_\_\_ Ufficiale Rogante autorizzato a ricevere atti di interesse di detta Direzione Generale con O.d.G. \_\_\_\_\_ senza l'assistenza dei testimoni alla quale le parti contraenti appresso indicate, con il mio assenso, hanno rinunciato di comune accordo.

**SONO COMPARI**

- il Dirigente Dr. \_\_\_\_\_, in qualità di Capo della III<sup>^</sup> Divisione di COMMISERVIZI in rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa, giusta quanto risulta dal D.M. di \_\_\_\_\_; il Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a

\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_ come  
risulta da \_\_\_\_\_

### **PREMESSO**

che nella procedura aperta in ambito comunitario del giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
dell'anno 2018 (duemiladiciotto), come risulta da verbale di gara n. \_\_\_\_\_ di repertorio di  
detto giorno e successiva riapertura in data \_\_\_\_\_ e dal decreto di aggiudicazione  
definitiva n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la ditta \_\_\_\_\_ è rimasta aggiudicataria  
dell'appalto del servizio di manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti per  
le esigenze periferiche del Ministero della Difesa.-----

Con il presente atto, che varrà quale pubblico strumento, i suddetti componenti convengono  
quanto segue. -----

#### **ARTICOLO 1) -----**

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. -----

#### **ARTICOLO 2) OGGETTO DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELLA DITTA**

La ditta si obbliga a fornire prestazioni di manovalanza per operazioni di carattere occasionale  
ed urgente, comprese le attività di movimentazione con proprie attrezzature tecniche che si  
impegna a detenere nella piena disponibilità, per gli Enti e i Reparti di cui all'elenco in  
**allegato 1.** -----

Gli operai dipendono, secondo quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro, dalla ditta e  
non hanno, né potranno pretendere di avere nessun rapporto diretto o indiretto con  
l'Amministrazione. -----

La ditta dovrà comunque garantire che gli operai risultino di pieno gradimento  
dell'Amministrazione anche sotto il profilo della sicurezza militare. -----

Sarà applicato il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto per conto  
dell'Amministrazione della difesa stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche  
Sociali il 20/07/2001.

Il servizio sarà regolato dal Regolamento Speciale Appalti Difesa per i contratti stipulati  
dall'A.D. di cui al D.P.R. 15.11.2012, n.236 pubblicato sulla G.U. n. 5 del 7 gennaio 2013, per  
quanto applicabile, che forma parte integrante del presente contratto, benché non allegatovi, a

norma dell'articolo 99 del Regolamento dell'Amministrazione e la Contabilità Generale dello Stato, ma che la ditta dichiara di ben conoscere ed accettare. -----

### **ARTICOLO 3) VALORE DEL CONTRATTO -----**

Al presente contratto "a quantità indeterminata" per l'acquisizione dei servizi viene attribuito il valore presunto - periodo 1° gennaio/31 dicembre 2019 - di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) I.V.A. esclusa.

La ripartizione di detto valore fra i vari enti è riportata nel sopra citato **allegato 1**. Il valore sopraccitato è puramente indicativo, pertanto, la Ditta non potrà avanzare pretese di sorta qualora, durante la validità del contratto stesso, venissero richieste dall'Amministrazione prestazioni comportanti spese per un importo inferiore. -----

### **ARTICOLO 4) DURATA DEL CONTRATTO -----**

1. Il presente contratto diverrà esecutivo a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, tramite posta certificata, con la quale l'Amministrazione le avrà partecipato l'avvenuta approvazione e registrazione nei modi di legge del contratto stesso e scadrà il 31 dicembre 2019. -----
2. Alla scadenza è prevista la possibilità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, di ricorso alla procedura negoziata nell'anno successivo alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, alle stesse analoghe condizioni di cui al progetto specifico in Allegato 2 al presente contratto redatto dalla ditta in accordo alle linee guide prospettate dall'Amministrazione. -----
3. L'Amministrazione, in occasione della scadenza annuale, si riserva la facoltà di disporre una proroga del contratto di massimo 6 mesi ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. -----

### **ARTICOLO 5) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI TECNICHE**

1. Le prestazioni, oggetto dell'appalto saranno compiute su richiesta dell'Ente fruitore del servizio sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio della Ditta e per gli scopi ed esclusive finalità previste dal contratto. -----

L'Ente fruitore dovrà specificare quale livello di manovale intende utilizzare relativamente al tipo di servizio richiesto avendo riferimento alle disposizioni del C.C.N.L. di settore. ----

E' fatto obbligo alla Ditta di nominare i propri rappresentanti nelle località ove sarà svolto il servizio e di segnalare i relativi nominativi e recapiti all'Ente fruitore del servizio. -----

L'appalto tende ad assicurare, da parte dell'impresa aggiudicataria, prestazioni di manovalanza per operazioni di carattere occasionale ed urgente per le necessità dei magazzini, opifici, enti, mezzi navali ed aeroportuali militari, ivi comprese le movimentazioni di materiali che dovranno avvenire con attrezzature tecniche in disponibilità della ditta. -----

2. Il servizio avrà, quindi, carattere saltuario e mai continuativo. -----

In ogni caso l'importo da corrispondere per l'utilizzo delle attrezzature tecniche presso ciascun Ente non potrà superare il 20% (ventiperceto) dell'importo contrattuale assegnato al medesimo Ente. -----

3. Il servizio comprende, sia le operazioni di carico e scarico dei materiali, la composizione e la scomposizione dei colli, l'appillaggio e il disappillaggio dei materiali in arrivo o in partenza, da e nei vagoni ferroviari, automezzi, aeromobili e mezzi navali (navi, bettoline, pontoni, chiatte, ecc.) e negli edifici militari, sia lo spostamento di materiali nell'interno dello stesso locale, oppure da un locale o da un piano all'altro dello stesso edificio militare, oppure tra diversi edifici. -----

Inoltre, il servizio comprende tutte le attività complementari alle predette e la messa a disposizione di mezzi e strumenti necessari ad assolvere l'obbligo contrattuale. -----

Le operazioni innanzi indicate saranno eseguite per qualsiasi genere e specie di materiale, merci e derrate, di qualsiasi natura, forma, volume e peso, compresi esplosivi, carburanti, lubrificanti e munizioni, restando a carico dell'impresa contraente, oltre all'organizzazione ed al rischio, tutte le responsabilità derivanti dalle norme in vigore. -----

4. Le prestazioni di manovalanza e l'utilizzo di attrezzature tecniche hanno luogo in seguito a richiesta dell'Ente interessato. -----

Le richieste possono essere avanzate per iscritto o verbalmente (in quest'ultimo caso anche per mezzo del telefono) e devono pervenire alla ditta almeno tre ore prima di quella stabilita per l'inizio dei lavori, nel caso di manovalanza, e di 24 o 48 ore nel caso di utilizzo di

attrezzature tecniche, a seconda che questi ultimi debbano, rispettivamente, eseguirsi nel luogo in cui ha sede l'impresa stessa o in altra località. -----

Le richieste di lavoro fatte verbalmente saranno confermate per iscritto, a cura dei competenti Enti militari, entro le 24 ore successive. -----

5. Il servizio dovrà essere eseguito da lavoratori con qualifica di adeguato livello per lo svolgimento delle operazioni/conduzioni da effettuarsi. Per i rischi derivanti dall'eventuale trasporto degli operai con i mezzi dell'Amministrazione militare, la Ditta si sostituisce in garanzia all'Amministrazione della Difesa per i danni eventualmente da risarcire oltre il limite massimo convenuto nel contratto assicurativo stipulato dall'Amministrazione. -----
6. L'Amministrazione può richiedere, in base all'esigenza del momento, le prestazioni nella quantità che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessarie per l'esecuzione del servizio. ---
7. Gli operai devono risultare di pieno gradimento dell'Amministrazione militare. Qualora le autorità militari richiedessero, a loro insindacabile giudizio, la sostituzione di uno o più dipendenti dell'impresa appaltatrice, questa dovrà nella giornata stessa aderire alla richiesta, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo. Comunque l'Amministrazione militare può rifiutarsi di far accedere gli operai non graditi sul luogo dei lavori. Per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di ciascuna unità verrà addebitata all'impresa una penale pari a quanto contrattualmente dovuto all'impresa stessa per quattro ore di prestazioni del lavoratore. -----

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione e gli operai addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'impresa appaltatrice e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di questa. ----

Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 l'Amministrazione militare rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l'impresa e i suoi dipendenti. -----

Qualsiasi variazione degli oneri previdenziali ed assicurativi per gli operai è a rischio e spesa dell'impresa, la quale non potrà pretendere dall'amministrazione compensi o indennizzi di sorta. -----

8. Qualora l'ordine di eseguire un servizio dato nei termini stabiliti dal precedente comma 3 venga, prima dell'inizio, revocato dalla Amministrazione stessa, sarà corrisposto alla Ditta un quarto del compenso che le sarebbe spettato per l'intero lavoro se dimostrerà di avere già disponibili, all'ora prestabilita, gli operai e le attrezzature tecniche richieste sul posto di lavoro. -----

Se il lavoro era tale da richiedere più di una giornata si corrisponderà il quarto del compenso relativo ad una sola giornata. -----

Quanto sopra sarà di volta in volta fatto constare con verbale compilato dall'autorità militare in contraddittorio con l'impresa. -----

Se la revoca o la sospensione siano disposte dopo l'inizio del servizio, sarà corrisposto all'impresa:

- ◆ ove i lavori siano stati eseguiti per non più di quattro ore: il compenso corrispondente a quattro ore; -----
- ◆ ove i lavori siano stati eseguiti per più di quattro ore: il compenso corrispondente ad otto ore. -----

Sarà ugualmente compilato un verbale in contraddittorio con l'impresa. –

9. In caso di esigenze sopravvenute, che rendano necessario, nell'ambito dello stesso lotto, integrare con nuovi comandi/enti l'elenco degli enti fruitori del servizio, l'A.D. si riserva la facoltà di estendere il servizio stesso ai predetti nuovi Comandi/Enti, previa sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo tra le parti ed entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) del valore del lotto stesso. -----

**ARTICOLO 6) CLAUSOLA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL D.M. 29.01.2014. PATTO DI INTEGRITA' -----**

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa approvato con D.M. del 29

gennaio 2014. A riguardo si da atto che l'Amministrazione ha trasmesso alla Ditta copia del decreto stesso per una sua più completa e piena conoscenza. -----

La ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. -----

La violazione degli obblighi di cui al citato Decreto Ministeriale potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. -----

La Ditta si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare il "Patto di integrità" (**Allegato 3**) sottoscritto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190. -----

2. L'impresa è consapevole di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale è vietato assumere ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Direzione Generale Appaltante nei confronti della società contraente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e, pertanto, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato i predetti poteri autoritativi o negoziali per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. -----

**ARTICOLO 7) OBBLIGHI DELL'IMPRESA E SUE RESPONSABILITA' IN CASO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. PENALITA'. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' CONTRATTUALE.**

1. L'impresa assuntrice deve provvedere a sue spese e rischio all'invio, di volta in volta, sul posto di lavoro del personale, del materiale di imballaggio e delle attrezzature tecniche richieste. -----

Qualora i lavoratori debbono essere trasferiti, per urgenti ed inderogabili esigenze dell'amministrazione militare, dalla località in cui prestano abitualmente la loro opera ad altra località ed il loro trasporto avvenga con automezzi militari o comunque a cura

dell'amministrazione, l'impresa non potrà pretendere da questa alcun rimborso di diaria, trasferte o supplementi di paga. -----

Restano a carico dell'impresa i premi per l'assicurazione degli operai trasportati e la copertura assicurativa per coprire eventuali danni che possono essere arrecati direttamente al materiale e/o terzi durante la movimentazione con attrezzature tecniche fornite dalla ditta nell'ambito del comprensorio di competenza.

Pertanto, la Ditta sarà tenuta a dimostrare, preliminarmente alla commissione delle movimentazioni, di essere in possesso di una polizza assicurativa con un massimale tale da garantire il valore dei materiali trasportati.

La verifica ed il controllo saranno a cura dell'ente committente. -----

2. L'impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale o la mancata disponibilità delle attrezzature tecniche richieste. -----

In tal caso l'Amministrazione provvederà a fare eseguire il servizio nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell'impresa. -----

Il lavoro si intenderà eseguito in danno dell'impresa, anche se fatto con personale dell'amministrazione ed il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi contrattuali. L'Amministrazione applicherà anche, a seconda che trattasi di mancanza totale o parziale del servizio, un penalità pari rispettivamente al 50% (cinquanta per cento) ed al 25% (venticinque per cento) di quanto contrattualmente dovuto all'impresa per il numero di ore che ogni operaio non inviato sul posto avrebbe dovuto svolgere e per la diaria oraria o giornaliera relativa alla fornitura delle attrezzature tecniche richieste e non rese disponibili. Resta salvo il risarcimento del maggior danno. -----

Le penali previste dal presente contratto saranno comminate e comunicate all'impresa mediante posta elettronica certificata dal Responsabile Unico del Procedimento. -----

3. L'impresa appaltatrice deve osservare scrupolosamente e fare osservare dai suoi dipendenti le disposizioni che saranno impartite dall'autorità militare che ha richiesto il servizio. Tali disposizioni non potranno essere in contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni. -----

L'amministrazione militare degli Enti fruitori del servizio, effettuerà controlli con proprio personale onde accertare che i lavori siano stati eseguiti bene e conformemente alle richieste. –

L'Ente appaltante si riserva di effettuare tutte le verifiche opportune circa il buon andamento del servizio. -----

4. Fermo restando gli obblighi di cui al precedente punto 3, l'impresa appaltatrice è responsabile di eventuali violazioni di leggi, regolamenti ed obblighi contrattuali commesse dai propri dipendenti. -----

In caso di ammanchi o deterioramenti di beni, imputabili ai lavoratori impiegati dell'impresa, gravano su di essa le conseguenti responsabilità. -----

Per i beni appartenenti alle forze armate gli ammanchi o deterioramenti saranno addebitati a prezzi d'inventario o se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'amministrazione; ciò senza pregiudizio delle altre sanzioni che potranno adottarsi in via giudiziaria. -----

5. Le inadempienze contrattuali commesse dall'impresa saranno fatte constare dall'autorità militare con apposito verbale che l'impresa sottoscriverà dopo avervi inserito le proprie eventuali osservazioni. -----

In caso di inadempimento l'amministrazione potrà, con atto unilaterale, dichiarare senz'altro risolto il contratto ed incamerare la cauzione, fatto sempre salvo il risarcimento del maggior danno. -----

6. Nei casi sopra indicati l'A.D. ha facoltà di avvalersi di quanto disposto dall'art. 124 del D.P.R. 236/2012. -----

7. Ai sensi del comma 17 articolo 1 della Legge 6.11.2012, n.190 è causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto di integrità stipulato tra le parti (**Allegato 3**). -----

8. La Ditta che ricada, durante l'esecuzione del contratto, nella situazione sopraindicata, viene segnalata all'Autorità Nazionale Anticorruzione per le sanzioni di competenza ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016.

**ARTICOLO 8) PREZZO CONTRATTUALE** -----

L'Amministrazione corrisponderà alla ditta:

- ◆ l'importo della paga oraria, maggiorata dello .... (.....) spuntato in sede di gara, onnicomprensiva per ogni ora di lavoro prestata da manovale, prevista per gli operai di vari livelli (variabili a seconda del tipo di prestazione richiesta) dal CCNL (parte economica) per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della Difesa - prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo ed in partenza, spostamento dei materiali e quant'altro definito manovalanza comune per la necessità di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroporti militari ed enti militari - stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 20 luglio 2001, tra FISE e FILT CGL, FIT CISL e UILTRASPORTI, e precisamente dall'aggiornamento scaturito dalla tabella allegata al D.M. 05 marzo 2010 (pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2010) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti. L'ammontare della paga oraria FISE dovrà essere documentata dalla Ditta in sede di fatturazione delle prestazioni, allegando specifica certificazione, vistata dal competente Ispettorato o Ufficio provinciale del Lavoro; -----
- ◆ l'importo di € 30,00 (trenta) per ora (comprese 2 ore aggiuntive per il ritiro e consegna carrello) con tetto massimo di € 200,00 (duecento/00) al giorno, per l'utilizzo di CARRELLO ELEVATORE, SCALE/PIATTAFORME, ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DI CASSEFORTI; -----
- ◆ la maggiorazione dell'8% (ottopercento) dell'importo relativo alla manodopera dovuto per il servizio specifico per FORNITURA DI MATERIALI DI IMBALLAGGIO (casce, scatoloni, pluriball, nastri, carta, ecc.); -----
- ◆ la maggiorazione del 10% dell'importo relativo alla manodopera dovuto per il servizio specifico per ogni altra ATTREZZATURA TECNICA (ad esclusione dei normali strumenti di lavoro di uso comune). -----

I compensi relativi all'impiego di attrezzature tecniche e materiali di imballaggio non saranno corrisposti in caso di utilizzo di mezzi forniti direttamente dall'Ente fruitore. -----

Gli oneri relativi al trasporto da/per gli Enti militari di tutte le attrezzature tecniche ed i materiali di imballaggio non verranno retribuiti così come l'impiego dei normali strumenti di

lavoro di uso comune (cacciaviti, martelli, trapani, pinze ecc.) che la ditta è obbligata in ogni caso a mettere a disposizione su richiesta dell'Ente fruitore. -----

**ARTICOLO 9) PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO -----**

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà su emissione, da parte della ditta, di regolare fattura mensile riepilogativa delle prestazioni effettuate presso tutti gli Enti fruitori del servizio redatta in formato elettronico, ai sensi dell'art. 1, commi dal 209 al 214 della Legge 24.12.2007, n. 244 e s.m.i., intestata a Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali – 2° Reparto – 5ª Divisione, Piazza della Marina n. 4, 00196 Roma.-----

2. La fattura deve riportare il codice identificativo gara (CIG), l'indicazione del Codice Univoco Ufficio dell'Ufficio di verifica (COMMISERVIZI – 5ª Divisione - LMMCC8), e deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI allocato presso il Ministero dell'Economia e Finanze) ai sensi del D.M. 55/2013.- -----

3. A ciascuna fattura riepilogativa mensile sarà allegato un prospetto riepilogativo (uno per ciascun Ente) che ne costituisce parte integrante recante gli estremi di riferimento del mese e dell'Ente, nel quale dovrà essere indicato: -----

- il numero degli operai completo di qualifica, che hanno eseguito le prestazioni di manovalanza con la dichiarazione che gli stessi sono regolarmente iscritti nel libro dell'impresa; -----
- il numero delle ore lavorative effettivamente compiute da ciascun operaio; -----
- la fornitura di materiale di imballaggio richiesta; -----
- le attrezzature tecniche richieste ed il numero di ore di impiego delle stesse.

Il prospetto deve avere dimensioni contenute (utilizzare una scansione a bassa risoluzione) e deve avere l'estensione .pdf. -----

Ciascun prospetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato all'uopo individuato e controfirmato dal Direttore/Comandante dell'Ente o da suo delegato. -----

4. In qualità di direttore dell'esecuzione, il Comandante/Direttore dell'Ente presso cui sono state eseguite le prestazioni, dovrà rilasciare, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni singolo mese – ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del D.Lgs. 231/2002 - dichiarazione di buona esecuzione attestante che “le prestazioni di manovalanza occasionale ed urgente indicate nel prospetto riepilogativo, pari a x ore complessive, sono state svolte a regola d'arte ed in piena rispondenza con le richieste di questo Ente committente” e, qualora presenti, “con l'utilizzo di attrezzature tecniche”. Tale dichiarazione di buona esecuzione dovrà essere allegata alla fattura da parte della ditta. -
5. Tenuto conto della complessità dell'appalto, che è riferito a tipologie di prestazioni relative ad una pluralità di sedi, riconducibili a diversi centri di costo, che rendono onerosa l'attività di raccolta e di verifica della documentazione necessaria alla successiva liquidazione, in deroga all'art. 4, co. 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002 s.m.i. si conviene, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del medesimo D.Lgs. 231/2002, che il termine di emissione dell'ordine di pagamento sia fissato in 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte della 5ª Divisione di COMMISERVIZI della fattura riepilogativa mensile completa di tutti gli allegati sopra indicati ivi compresi i dati necessari alla richiesta del DURC. -----
6. Il corrispettivo sarà accreditato, con mandato informatico, in favore della ditta contraente presso la \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.
7. L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione. -----
8. Si segnala inoltre l'obbligo del pagamento diretto all'Erario dell'I.V.A. relativa agli acquisti di beni e servizi delle PP.AA. (“split payment”), erogando ai fornitori i compensi al netto della citata imposta ai sensi della legge di stabilità per il 2015 (art 1 comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190) che ha previsto nel D.P.R. 633/1972 (recante la disciplina in materia dell'I.V.A.), l'introduzione dell'art. 17-ter.
9. Per motivi connessi alle procedure, normalmente previste, di avvio e di chiusura del bilancio dello Stato, i pagamenti sono sospesi nel periodo decorrente dall'inizio del mese di dicembre alla metà circa del mese di febbraio. Le parti concordano espressamente che, relativamente a tale periodo è esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria da parte della ditta in ordine ai tempi di pagamento. -----

10. Inoltre l'impresa, pena l'applicazione di una penale pari all'1% (un percento) dell'importo complessivo mensile, dovrà inviare un report di controllo riepilogativo delle prestazioni effettuate nel mese alla Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali – 2° Reparto – 3^ Divisione, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di riferimento. -----
11. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel contratto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, ne' in ordine ai pagamenti già effettuati. -----
12. Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o il fatturato non corretto, saranno richieste le integrazioni o le modifiche necessarie all'emissione del mandato di pagamento. La richiesta di integrazioni/modifiche sospende i termini di pagamento. Relativamente al periodo di sospensione è esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria da parte della ditta. -----

**ARTICOLO 10) OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217 (che ha convertito il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG) n. \_\_\_\_\_ . -----  
 ---L'inadempimento dell'impresa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto. -----
2. L'impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa

pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. -----

3. Parimenti, nei contratti sottoscritti con gli operatori della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione. -----

Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento dell'operatore della filiera agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali - Divisione 3<sup>^</sup> e la Prefettura competente per territorio. -----

4. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto n. 1, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima. -----

#### **ARTICOLO 11) RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO --**

Si applicano le previsioni di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e, la ditta dichiara sin da ora di non aver nulla a che pretendere in caso di recesso unilaterale dal contratto da parte dell'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 12) CAUZIONE -----**

In applicazione della Legge 10.6.1982, n. 348 e del combinato disposto degli artt. 93 comma 7 e 103 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta contraente, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, ha prestato cauzione conforme allo schema tipo di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018,

per l'importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ con sottoscrizione autenticata dal Dr. \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_.

1. La suddetta polizza viene rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 13) TUTELA DEI LAVORATORI** -----

La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla prestazione di lavoro ed alla tutela dei lavoratori e, in particolare modo, a quelli della previdenza sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi ed a quelli che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi ecc. -----

La ditta si obbliga inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori (soci e non soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. In particolare, le cooperative, per i lavoratori soci si impegnano a versare all'INPS i contributi per invalidità e vecchiaia sulle retribuzioni effettive ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 del D.P.R. 30.04.1970, n.602. Tutti gli obblighi di cui sopra gravano anche sulle cooperative consorziate che, di fatto, eseguono i lavori appaltanti per conto del consorzio. In caso di violazione della presente norma il contratto si riterrà automaticamente risolto ai sensi dell'art.1456 c.c. con la conseguente applicazione delle penali ivi compreso l'incameramento del deposito cauzionale. Questa stazione appaltante, a fronte di D.U.R.C. che segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati dalla Società nell'esecuzione del contratto ricorrerà all'intervento sostitutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, provvedendo a versare direttamente il dovuto agli Enti assistenziali e previdenziali.

La ditta è responsabile del rispetto e dell'applicazione di tutte le misure relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa. -----

I costi propri dichiarati dalla ditta relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/08, sono pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_); -----

#### **ARTICOLO 14) SPESE CONTRATTUALI** -----

Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti al presente contratto sono a carico della ditta contraente ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790. -----

L'importo esatto e le modalità di versamento di detto importo verranno comunicate all'atto della stipulazione del contratto. -----

Qualora la ditta non provveda a versare l'importo delle spese contrattuali nelle modalità sopra indicate o non consegna all'Ente appaltante l'attestato di avvenuto versamento, si procederà, in sede di primo pagamento, al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi dell'art. 1 della Legge 27.12.1975, n. 790, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in prosieguo di tempo, la fornitrice dimostrasse di avere ottemperato ai suddetti obblighi.

Sono a carico dell'impresa contraente tutti gli oneri fiscali inerenti alla fornitura ad eccezione di quelli di cui al D.P.R. 26.10.1972, n.633 (IVA) e al Decreto Legislativo 26.10.1995 n. 504 (T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative) che sono a carico dell'Amministrazione della Difesa. Pertanto, qualunque variazione dell'entità di tali oneri che si verificasse durante l'esecuzione del contratto non comporterà alcuna variazione al prezzo contrattuale, che si intenderà comprensivo di tutti gli oneri predetti. -----

**ARTICOLO 15) DOMICILIO LEGALE -----**

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, la ditta dichiara di eleggere il proprio domicilio in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. -----

**ARTICOLO 16) DUVRI -----**

Sulla base di quanto stabilito dalla Determinazione n. 3/2008 sulla sicurezza dell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture emanata in data 5 marzo 2008 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il servizio di manovalanza in parola genera interferenze. -----

Pertanto, questa stazione appaltante ha predisposto un "D.U.V.R.I. statico" (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), che descrive le linee generali delle situazioni e delle azioni necessarie ad individuare e prevenire i rischi da interferenze nel servizio in argomento - Il "D.U.V.R.I. statico", allegato al presente contratto (all. 3), descrivendo le attività principali del servizio e identificando i conseguenti rischi, individua le contromisure necessarie

all'eliminazione degli stessi in accorgimenti comportamentali ovvero nell'impiego di segnaletiche particolari. -----

Sulla base del suindicato documento, il responsabile di ogni singolo E.D.R. redigerà, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, di concerto con l'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, un "D.U.V.R.I. dinamico". -----

Il "D.U.V.R.I. dinamico" descriverà puntualmente in concreto le situazioni di interferenza dei luoghi ove verranno svolti i servizi oggetto del citato contratto e in tale ambito potranno essere individuati eventuali costi relativi ad ulteriori misure di sicurezza, non contemplate nel "D.U.V.R.I. statico" in quanto strettamente connessa alle peculiari caratteristiche ambientali e/o strutturali di ciascun E.D.R., da adottarsi al fine di eliminare i rischi interferenziali. -----

Di tali costi dovrà farsi carico l'EDR interessato. -----

I costi relativi al "D.U.V.R.I. statico" sono pari a zero. -----

Tutti i materiali necessari alla prevenzione degli individuati rischi da interferenze nello svolgimento del servizio in argomento dovranno essere forniti a cura di ciascun E.D.R interessato. -----

#### **ARTICOLO 17) COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di seguito indicati:

- [commiservizi@postacert.difesa.it](mailto:commiservizi@postacert.difesa.it)
- \_\_\_\_\_

La ditta si obbliga, in ogni caso, a dare comunicazione all'Amministrazione Difesa in caso di cambio del predetto indirizzo di posta elettronica. -----

#### **ARTICOLO 18) SPESE PER AVVISI E BANDI DI GARA**

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto del 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
2. Il rimborso delle spese di cui sopra, dovrà avvenire mediante versamento delle stesse presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato (capitolo di bilancio 3580 - art.3). La

documentazione attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire a questa Stazione Appaltante entro i termini sopra citati.

3. In caso di mancato rimborso, nei termini e nei modi indicati, si provvederà al recupero – all'atto del pagamento della fornitura – delle somme a credito e degli eventuali interessi, senza possibilità di futuri rimborsi.

**ARTICOLO 19) VINCOLO CONTRATTUALE -----**

Il presente contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione della Difesa solo dopo l'approvazione e la registrazione dello stesso da parte dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabile, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il contraente è, pertanto, consapevole che il contratto, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, è sospensivamente condizionato all'esito positivo dei controlli, restando del pari sospesi, fino alla intervenuta registrazione, tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto in capo all'Amministrazione ivi compresi i termini di pagamento, ferma restando l'anticipata esecuzione già disposta per motivi di urgenza.

Il predetto Dirigente Dr.ssa Emilia ZIELLO, nella qualità di Direttore della III Divisione di COMMISERVIZI, stipulante per le ragioni e gli interessi dell'Amministrazione della Difesa, accetta il presente atto che è stato, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, da me Ufficiale Rogante Funz. Amm.vo dr.ssa \_\_\_\_\_, con le parti contraenti sottoscritto con firma autografa e da me con firma digitale.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di n. ( ) pagine dattiloscritte, incluse le firme, e di n. ( ) pagine di allegati.

p. LA DITTA  
Sig.

\_\_\_\_\_  
per L'Amministrazione  
(Dirigente Dr. \_\_\_\_\_)

L'UFFICIALE ROGANTE  
(Dr.                    )

---

Ai sensi dell'articolo 1341 c.c. la Ditta dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

Art. 2 (Oggetto del contratto e obblighi della Ditta);

Art. 3 (Valore del contratto);

Art. 4 (Durata del contratto);

Art. 5 (Organizzazione del servizio e prescrizioni tecniche);

Art. 7 (Obblighi dell'impresa e sue responsabilità in caso di inadempimento contrattuale.

Penalità. Limitazione di responsabilità contrattuale. Clausola risolutiva espressa);

Art. 9 (Pagamento del corrispettivo);

Art. 11 (Recesso unilaterale del contratto);

Art. 13 (Tutela dei lavoratori);

Art. 18 (Spese per avvisi e bandi di gara);

Art. 19 (Vincolo contrattuale).

p. LA DITTA  
Sig.

---

L' UFFICIALE ROGANTE  
(Dr.                    )

---

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI**  
**II Reparto – 3^ Divisione**  
**Piazza della Marina, 4 – 00196 Roma**

<b>ENTE</b>	<b>AREA</b>	<b>IMPORTO IVA ESCLUSA €</b>
<b>TOTALE</b>		